

**Avv. Romina Pitoni**

*Patrocinante in Cassazione*

socio Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti

associato Camera Amministrativa dell'Umbria

socio A.G.I. Avvocati Giuslavoristi Italiani

Via Roma n. 114, 05100 Terni (TR)

Tel.: +39 0744.58532

e-mail: romina.pitoni@gmail.com

P.E.C.: romina.pitoni@ordineavvocatiterni.it

**ECC.MO**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO**

**PER: Blindita Shabani**, nata a Narni (TR) il 04.09.2003, C.F. SHBBND03P44F844W, residente in Strada di Perticara n. 23 (Terni), elettivamente domiciliata presso e difesa dall'Avv. Romina Pitoni (CF PTNRMN75H66L117) PEC: romina.pitoni@ordineavvocatiterni.it, giusta procura in calce allegata.

**Ricorrente**

**Contro: Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)**, in persona del Ministro pro tempore, **Università degli Studi di Perugia**, in persona del Rettore pro tempore, **CINECA**, quale gestore tecnico della piattaforma University e dei sistemi informativi connessi alla procedura, tutti rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 – pec [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - **Università degli Studi di Perugia**, in persona del Rettore pro tempore, Piazza Università, 1, 06123 Perugia (PG) pec [protocollo@cert.unipg.it](mailto:protocollo@cert.unipg.it)

**Resistente**

**E nei confronti** di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale di merito pubblicata sul portale University in data 8 gennaio 2026, relativa alla procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'a.a. 2025/2026, formata all'esito delle prove del c.d. "semestre

filtro”, quali controinteressati al presente giudizio, come risultanti dall’elenco nominativo allegato al presente ricorso.

**Tommaso Cerquaglia** nato il 26/03/2005 in MARSCIANO (PG) (C.F. CRQTMS05C26E975A) ivi residente in VIA GIORDANO BRUNO N. 3 Comune MARSCIANO (PG)

**Diego Paoloni** nato il 04/10/2006 in PERUGIA (PG) (C.F. PLNDGI06R04G478V) ivi residente in VIA GIUSEPPE FLAMINI N. 29 Comune PERUGIA (PG)

**Giovanni Zamporlini** nato il 24/06/2006 in TERNI (TR)(C.F. ZMPGNN06H24L117L) ivi residente in VIA CAMPOMICCIOLO N. 212

**Alessio Armando Altieri** nato il 05/03/1992 in BENEVENTO (BN) (C.F. LTRLSR92C05A783O) residente in VIA SAN GIOVANNI DI DIO N. 25 Comune BENEVENTO (BN).

**Controinteressati**

### **Per l’annullamento**

**previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee** ai sensi dell’art. 55 c.p.a., **anche mediante ammissione con riserva** della ricorrente al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, **anche in sovrannumero e senza sospensione generalizzata della procedura selettiva**, quale misura cautelare interinale di carattere individuale pienamente strumentale al riesame della posizione della ricorrente nella graduatoria nazionale e idonea a preservare l’utilità della decisione di merito

dei seguenti atti, **nei limiti dell’interesse individuale della ricorrente e nella parte in cui incidono sulla sua posizione nella graduatoria nazionale**, nonché previa adozione di ogni altra misura ritenuta idonea a preservarne la posizione giuridica nelle more della decisione di merito:

– del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, pubblicato il 23 dicembre 2025, recante “*Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di CFU durante il semestre filtro*”, con i relativi Allegati (Allegati 1, 2 e 3), nella parte in cui introduce e disciplina criteri applicativi per la formazione della graduatoria nazionale successivamente allo svolgimento delle prove del semestre filtro e nella parte in cui tali criteri sono stati applicati alla procedura selettiva oggetto di causa con incidenza sulla posizione della ricorrente nella graduatoria nazionale (doc. 1);

- della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia - LM-41, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata University a decorrere dalle ore 16:00 dell'8 gennaio 2026,

nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi (doc. 2);

- dell'atto, anche a formazione informatica, di determinazione del punteggio attribuito alla ricorrente nelle *prove* del semestre filtro, nonché del conseguente atto di mancata collocazione della stessa in posizione utile nella graduatoria nazionale e di mancata ammissione al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata University e dagli esiti individuali resi disponibili al candidato, ove e in quanto lesivi;

- degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute dalla ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi anche relativi alla determinazione del punteggio, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede anagrafiche e di punteggio, criteri e parametri di correzione, tracciati informatici delle operazioni di rilevazione e correzione delle prove, nonché ogni ulteriore atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione del punteggio individuale della ricorrente in quanto lesivi;

- di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove (con particolare riguardo alla prova di Fisica del secondo appello), nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive;

- del D.M. MUR n. 454 del 16 luglio 2025, recante criteri di formazione della graduatoria nazionale di merito, per quanto occorra e nei limiti della sua rilevanza nel rapporto di presupposizione/connessione con gli atti impugnati (doc 3);

- del D.M. MUR n. 418 del 30 maggio 2025, recante disciplina del semestre aperto (e relativi allegati/discipline operative), per quanto occorra, pubblicato il 4 giugno 2025, recante “*Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026*”, nonché di ogni disposizione ad essi connessa o rilevante compresi gli Allegati al citato decreto ministeriale, ovvero di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto (doc. 4);

- del D.M. MUR n. 557 del 4 agosto 2025, recante modifiche sul meccanismo di scoring/penalizzazione delle risposte errate, per quanto occorra (doc. 5);

- del D.M. MUR n. 600 del 7 agosto 2025, recante determinazione dei posti disponibili per l'a.a. 2025/2026, per quanto occorra (doc 6);
- delle Linee guida MUR del 16 ottobre 2025 per lo svolgimento degli esami del semestre aperto, nonché ogni ulteriore istruzione operativa uniformante, per quanto occorra (doc. 7).
- della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra (doc 8);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia anche su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo che dovesse emergere in corso di causa a seguito di accesso agli atti e/o attività istruttoria.
- della Graduatoria afferente al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), pubblicata in data 28 gennaio 2026 nell'area riservata del portale University/CINECA – sezione “Semestre aperto” (doc 9);
- Ogni successivo atto di scorrimento, assegnazione sedi, rettifica, aggiornamento e/o consolidamento della graduatoria e della posizione individuale della ricorrente, ivi inclusi gli atti informatici resi disponibili nell'area riservata e le relative comunicazioni operative;
- per quanto occorra e nei limiti di incidenza concreta sulla posizione della ricorrente, della graduatoria e gli atti relativi ai corsi affini pubblicati nelle date previste dal D.M. n. 1115/2025 e relativi atti consequenziali;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale, ivi inclusi gli atti di validazione, i criteri applicativi, le istruzioni operative, i tracciati informatici, i criteri di calcolo, gli algoritmi, i dataset, i log di piattaforma, nonché, ove occorra, ogni atto, verbale, disposizione o prescrizione organizzativa adottata dall'Ateneo sede di prova, rilevante ai fini dello svolgimento delle prove e della posizione della ricorrente;

**Nonché, ove necessario ai fini della decisione, previa rimessione alla *Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale* dell'articolo 2, comma 2, lettere c) e d) della legge n. 26/2025 e dell'articolo 3, comma 2, articolo 4, commi 3 e 4, nonché dell'articolo 5, commi 1 e 2, art. 6, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 71/2025, così come di ogni ulteriore disposizione ad esse norme connessa, per violazione degli articoli 3, 33, 34, 76 e 97 della Costituzione.**

**nonché per l'accertamento** dell'interesse della ricorrente alla corretta valutazione delle prove sostenute e alla conseguente rideterminazione della propria posizione nella graduatoria

nazionale relativa all'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, anche mediante ricalcolo del punteggio attribuito alle prove sostenute;

**e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a.**, all'adozione dei provvedimenti necessari alla rideterminazione della posizione della ricorrente nella graduatoria nazionale e all'adozione delle misure conseguenti alla sua ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, anche in sovrannumero.

**nonché ai sensi dell'art. 116 cpa**

con ordine alle Amministrazioni intimare di ostensione integrale della documentazione richiesta con istanza di accesso agli atti del 24.02.2026 e successive, **compresa la produzione dei dataset, log informatici, criteri di calcolo, algoritmi e tracciamenti di piattaforma in formato nativo**; con nomina, ove occorra, di commissario *ad acta*, con espressa riserva di motivi aggiunti all'esito della richiesta ostensione.

§§§

**FATTO**

Il presente ricorso ha ad oggetto l'impugnazione degli atti relativi alla procedura nazionale di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, con specifico riferimento alla posizione della ricorrente nella graduatoria nazionale formata all'esito delle prove del c.d. "semestre filtro".

L'impugnazione non è volta ad ottenere una mera rivalutazione quantitativa del punteggio conseguito, **né a contestare in via generale l'intera procedura selettiva o a provocare una demolizione della graduatoria nazionale**. Essa è piuttosto diretta a far emergere come le illegittimità che hanno caratterizzato il modello procedimentale applicato alla selezione **abbiano inciso, in modo concreto e diretto, sulla posizione della ricorrente all'interno della graduatoria nazionale**.

Il ricorso è proposto **nei limiti dell'interesse individuale della ricorrente** ed è diretto a contestare la legittimità del procedimento valutativo **nella parte in cui** le anomalie e le illegittimità illustrate nei successivi motivi di diritto **hanno inciso sull'attribuzione del punteggio e, conseguentemente, sulla sua collocazione** nella graduatoria nazionale. In questa prospettiva, le censure dedotte sono fatte valere nella misura in cui i vizi del procedimento hanno prodotto effetti concreti sulla posizione della ricorrente.

Il ricorso è pertanto volto ad ottenere il riesame della sua posizione nella graduatoria nazionale, anche mediante il ricalcolo del punteggio conseguito e la conseguente rettifica della sua collocazione, nei limiti necessari a ristabilire la corretta applicazione delle regole della procedura nei suoi confronti.

Come si illustrerà nei successivi motivi di diritto, tali profili di illegittimità investono diversi segmenti del procedimento selettivo – dal meccanismo di accettazione o rinuncia al voto del primo appello, alla struttura dei quesiti, dalle modalità informatizzate di formazione della graduatoria fino alla modifica sopravvenuta dei criteri regolatori della procedura – e assumono rilievo nella misura in cui esse hanno inciso sulla determinazione del punteggio attribuito alla ricorrente e sulla sua posizione comparativa nella graduatoria nazionale.

La tutela richiesta nelle more del giudizio di merito si concreta **nell'ammissione con riserva della ricorrente al corso di laurea prescelto anche in sovrannumero**, quale misura cautelare individuale di carattere interinale e conservativo, **idonea a preservare l'effettività della tutela giurisdizionale e l'utilità concreta del ricorso e ad evitare la perdita dell'anno accademico, senza in alcun modo incidere sull'assetto della graduatoria nazionale, né sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati.**

Anche ove il Collegio ritenga necessario un più approfondito accertamento istruttorio sui profili dedotti, permane l'esigenza di accordare una misura cautelare individuale e non paralizzante, idonea a preservare, nelle more del giudizio di merito, l'utilità concreta della tutela richiesta e ad evitare che il decorso del tempo renda irreversibile il pregiudizio dedotto, senza incidere sull'assetto della procedura selettiva.

La ricorrente ha, infatti, partecipato alla procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia tramite il Sistema del c.d. "semestre filtro" per l'a.a. 2025/2026, disciplinato, tra l'altro, dalla legge n. 26/2025 dal D.lgs. 15 maggio 2025, n. 71 e decreti ministeriali attuativi.

In particolare, la stessa si è iscritta alla procedura presso l'Università degli Studi di Perugia (matricola universitaria n. 389812, ID candidato / codice domanda University M23258310075482.) ed ha sostenuto le prove relative agli insegnamenti di Chimica, Fisica e Biologia nelle date del 20 novembre 2025 (primo appello) e del 10 dicembre 2025 (secondo appello), secondo il calendario e le modalità stabilite dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

All'esito della pubblicazione della graduatoria nazionale, avvenuta in data 8 gennaio 2026 tramite la piattaforma University, la ricorrente non è risultata collocata in posizione utile per l'accesso al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

Giova sin d'ora evidenziare che nel caso di specie, **la formazione della graduatoria nazionale costituisce il risultato di un procedimento amministrativo complesso, basato su operazioni informatizzate**, gestite mediante sistemi informativi centralizzati.

**La mancata conoscibilità delle modalità di elaborazione informatica dei punteggi e dei relativi criteri di calcolo utilizzati per la formazione della graduatoria**, ha impedito alla ricorrente, di verificare la correttezza delle operazioni che hanno condotto alla determinazione del punteggio attribuito alle prove sostenute, in violazione del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'utilizzo di algoritmi e sistemi automatizzati non può sottrarre il procedimento ai principi di trasparenza e verificabilità, dovendo l'amministrazione rendere conoscibili le regole logiche e matematiche alla base delle decisioni automatizzate.

In ogni caso, l'esito della procedura selettiva risulta viziato – secondo quanto si deduce nel presente ricorso – da plurimi vizi procedimentali che hanno inciso direttamente sulla posizione individuale della ricorrente nella graduatoria nazionale e che verranno approfondite nei successivi motivi di diritto.

In primo luogo, rilevano i profili di illegittimità connessi al meccanismo procedurale che impone ai candidati di accettare o rinunciare al voto conseguito nel primo appello in assenza di una graduatoria provvisoria o di elementi idonei a conoscere la propria posizione comparativa. In un sistema selettivo fondato su una graduatoria nazionale comparativa, una decisione di tale natura **incide direttamente sulla posizione finale del candidato nella graduatoria** e presuppone necessariamente la conoscenza della collocazione relativa del candidato rispetto agli altri partecipanti. L'imposizione di tale scelta in assenza di qualsiasi informazione sulla distribuzione dei punteggi trasforma una decisione che dovrebbe essere razionale e consapevole in una scelta sostanzialmente aleatoria, con evidente compressione dei principi di trasparenza, razionalità procedimentale e par condicio che devono governare le procedure selettive pubbliche.

Ulteriori profili di illegittimità riguardano la struttura e la formulazione di alcuni quesiti somministrati nelle prove sostenute dalla ricorrente nei due appelli nazionali del 20 novembre 2025 e del 10 dicembre 2025. In particolare, alcune domande a completamento risultavano formulate in modo tale da consentire l'utilizzo di termini variabili o formulazioni semanticamente equivalenti, introducendo margini di valutazione non pienamente standardizzati. Nella prova di Fisica del secondo appello sono inoltre emersi errori oggettivi: la domanda n. 28 riportava densità espresse in  $\text{cm}^3$  anziché in  $\text{m}^3$ , mentre la domanda n. 10 presentava due opzioni di risposta identiche ed entrambe corrette, con conseguente compromissione dell'univocità della soluzione. Tali circostanze hanno inciso sull'oggettività della procedura, atteso che la mancata neutralizzazione dei quesiti viziati altera il punteggio finale attribuito.

A tali profili si aggiungono i vizi relative alla formazione informatizzata della graduatoria nazionale. La determinazione del punteggio individuale e la collocazione dei candidati nella graduatoria sono infatti il risultato di operazioni automatizzate gestite mediante sistemi informativi centralizzati, le cui modalità di funzionamento non risultano pienamente conoscibili né verificabili dai candidati. La mancata conoscibilità delle regole logiche e dei criteri informatici utilizzati per l'elaborazione dei punteggi ha impedito alla ricorrente di verificare la correttezza delle operazioni che hanno condotto alla determinazione del punteggio attribuito alle prove sostenute.

Ed ancora, ulteriori illegittimità riguardano le modalità organizzative di svolgimento delle prove e, in particolare, il sistema di gestione dei codici identificativi dei candidati e delle schede anagrafiche, con possibili ricadute sulle garanzie di anonimato delle prove selettive.

In tale contesto procedimentale si inserisce inoltre l'intervento regolatorio sopravvenuto adottato con il D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025, mediante il quale l'Amministrazione è intervenuta sui criteri di formazione della graduatoria nazionale successivamente allo svolgimento delle prove d'esame, incidendo sul quadro procedurale della selezione dopo che i candidati avevano già sostenuto le prove.

Le illegittimità sopra descritte assumono rilievo ancor più significativo se si considera che l'accesso alla graduatoria nazionale è subordinato al conseguimento di un punteggio minimo di 18/30 in ciascun esame. In un sistema selettivo fondato su una soglia rigida di accesso, anche minime alterazioni del punteggio risultano idonee a determinare effetti espulsivi immediate o comunque ad incidere sulla posizione comparativa dei candidati nella graduatoria nazionale e, conseguentemente, sull'accesso al secondo semestre del corso di laurea.

**Nel caso di specie, il punteggio attribuito alla ricorrente nelle prove sostenute nei due appelli nazionali risulta inciso dalle illegittimità sopra descritte, con particolare riferimento alla presenza di quesiti oggettivamente errati o ambigui e alla mancata neutralizzazione degli stessi nella determinazione del punteggio finale.**

Si tratta di censure che incidono sulla posizione individuale della ricorrente, riguardano aspetti essenziali della regolarità della procedura e **risultano idonee, nelle more della decisione di merito, a giustificare l'adozione di una misura cautelare individuale non demolitoria** – quale l'ammissione con riserva anche in sovrannumero – al fine di evitare la perdita dell'anno accademico.

Le illegittimità dedotte, pur collocandosi in un contesto procedimentale di carattere nazionale, **vengono, quindi, fatte valere nei limiti in cui incidono sulla posizione individuale della ricorrente**, la quale deduce che la corretta applicazione delle regole della procedura e la neutralizzazione delle anomalie evidenziate hanno inciso sul risultato della valutazione e sulla sua collocazione nella graduatoria nazionale.

Proprio in ragione di tale **interesse strumentale** alla corretta rideterminazione della propria posizione nella graduatoria nazionale, la ricorrente chiede, nelle more della decisione di merito, **l'adozione di una misura cautelare individuale non demolitoria – quale l'ammissione con riserva al corso di laurea prescelto anche in sovrannumero** – al fine di evitare la perdita dell'anno accademico e preservare l'effettività della tutela giurisdizionale, senza incidere sull'assetto della graduatoria né sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati.

Solo in via meramente subordinata e nei limiti in cui ciò risulti strettamente necessario alla tutela della posizione individuale della ricorrente, ove il Collegio ritenga che talune delle illegittimità dedotte presentino carattere tale da incidere sull'assetto complessivo della procedura selettiva, potrà essere disposta la riedizione della procedura nei limiti ritenuti necessari.

In ogni caso, il cosiddetto “semestre filtro” è stato strutturato secondo una scansione temporale particolarmente compressa. Le attività didattiche sono state avviate all'inizio dell'anno accademico 2025/2026, mentre le prove nazionali si sono svolte in due appelli ravvicinati (20 novembre e 10 dicembre 2025), in un arco temporale che, in termini sostanziali, non corrisponde a un semestre pieno di attività didattica e di verifica. In tale contesto, l'organizzazione della procedura ha comportato una significativa standardizzazione delle prove predisposte centralmente, incidendo sul rapporto tra attività didattica e verifica finale.

In data 24 febbraio 2026 la ricorrente ha inoltre presentato istanza di accesso documentale rivolta al MUR, all'Università degli Studi di Perugia e al CINECA, al fine di ottenere la documentazione relativa alle prove sostenute e ai criteri di formazione della



graduatoria. Tuttavia, a tale istanza non è stato dato riscontro, rendendosi necessario proporre il presente ricorso anche ai sensi dell'art. 116 c.p.a., con riserva di motivi aggiunti all'esito dell'ostensione degli atti.

§§§

## DIRITTO

***I. Violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, imparzialità, razionalità procedimentale e tutela dell'affidamento (artt. 3, 24 e 97 Cost.) – Illegittimità del meccanismo di accettazione o rinuncia al voto del primo appello in assenza di graduatoria provvisoria e di piena conoscibilità degli elementi valutativi – Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, difetto di istruttoria e sviamento.***

Il meccanismo previsto dalle Linee Guida ministeriali, che impone allo studente di accettare o rinunciare al voto conseguito nel primo appello (20 novembre 2025) entro un termine ristretto e prima di sostenere il secondo appello, si espone a plurimi e convergenti profili di illegittimità, in quanto incompatibile con i principi che governano le procedure selettive pubbliche.

**Tale meccanismo assume rilievo nel caso di specie nei limiti in cui esso ha inciso sulla posizione individuale della ricorrente nella graduatoria nazionale, atteso che la scelta imposta agli studenti di accettare o rinunciare al voto del primo appello è stata effettuata in assenza di elementi informativi idonei a consentire una valutazione consapevole della propria posizione comparativa.**

Occorre preliminarmente ribadire che le prove del c.d. “semestre filtro”, pur formalmente qualificate come esami di profitto, non presentano la natura di ordinari esami universitari interni a un percorso formativo libero e progressivo, bensì costituiscono strumenti selettivi funzionali alla redazione di una graduatoria nazionale di merito, dalla quale dipende l'accesso a un corso di laurea a numero programmato.

Esse assumono pertanto natura sostanzialmente concorsuale e, come tali, devono conformarsi ai principi di predeterminazione delle regole, trasparenza del procedimento, piena conoscibilità degli atti, tutela della par condicio e ragionevolezza delle scelte organizzative.

In tale contesto, il sistema che obbliga lo studente a decidere se mantenere o meno il voto del primo appello prima di conoscere il quadro comparativo generale presenta profili di rilevante illegittimità rispetto ai suddetti principi, **nei limiti in cui tali illegittimità hanno inciso sulla posizione individuale della ricorrente nella graduatoria nazionale.**

Agli studenti, infatti, è stato comunicato esclusivamente un dato numerico, ossia il voto riportato, senza che fosse loro consentito di prendere visione della prova svolta, di conoscere le risposte corrette o gli errori commessi, di accedere a una graduatoria provvisoria o, quantomeno, di disporre di elementi idonei a comprendere la distribuzione statistica dei punteggi su scala nazionale.

In un sistema selettivo fondato sulla comparazione, il punteggio in sé è privo di significato se non correlato alla sua collocazione relativa rispetto agli altri candidati. La decisione di rinunciare o accettare un voto presuppone necessariamente una valutazione razionale della sua utilità comparativa; laddove tale valutazione sia resa impossibile dall'assenza di informazioni essenziali, la scelta si trasforma in un atto aleatorio, privo di base conoscitiva adeguata.

Si determina così una violazione del principio di trasparenza amministrativa, del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., nonché del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che impone all'amministrazione di strutturare il procedimento in modo logicamente coerente e funzionalmente orientato alla finalità perseguita.

L'imposizione di una decisione "al buio" altera infatti l'equilibrio tra amministrazione e candidato, trasformando una scelta consapevole in una decisione priva di adeguato supporto informativo.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che, nelle procedure selettive pubbliche, l'amministrazione è tenuta a strutturare il procedimento in modo tale da garantire ai partecipanti condizioni di effettiva conoscibilità degli elementi rilevanti ai fini delle scelte procedurali e dell'esercizio dei propri diritti.

In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. impone che le modalità di svolgimento delle procedure selettive siano strutturate secondo criteri di razionalità, trasparenza e coerenza con le finalità della selezione, non potendo l'amministrazione imporre ai candidati scelte procedurali prive di adeguata base conoscitiva.

Sotto il profilo dell'eccesso di potere, l'architettura del meccanismo appare inoltre illogica rispetto alla funzione selettiva delle prove. Se la ratio del sistema è quella di individuare, attraverso due appelli, il miglior risultato utile ai fini della graduatoria nazionale, l'ordine razionale del procedimento dovrebbe prevedere lo svolgimento di entrambe le prove, la conoscenza completa dei risultati e solo successivamente l'esercizio di eventuali opzioni consapevoli.

L'inversione di tale sequenza, con anticipazione della scelta rispetto alla conoscenza del quadro comparativo complessivo, integra una figura sintomatica di illogicità manifesta e di sviamento dalla funzione propria dell'istituto.

Non meno rilevante è il profilo della tutela dell'affidamento. La riforma del semestre filtro era stata presentata come superamento della logica del test unico e valorizzazione di un percorso formativo articolato. Il meccanismo contestato, al contrario, reintroduce una dinamica di azzardo selettivo, nella quale lo studente è chiamato a compiere una scelta strategica in assenza di elementi oggettivi.

Si configura così una frattura tra le finalità dichiarate della riforma e la concreta configurazione procedimentale, con conseguente contraddittorietà interna dell'azione amministrativa, ulteriore indice di eccesso di potere.

Il sistema produce inoltre effetti potenzialmente distorsivi sulla par condicio tra i candidati, favorendo chi, per intuizione o propensione al rischio, opti per la rinuncia nella speranza di migliorare la propria posizione e penalizzando chi, confidando nella correttezza e nella trasparenza del procedimento, accetti il voto senza conoscerne l'incidenza comparativa.

In una procedura concorsuale pubblica, tuttavia, la competizione deve fondarsi su regole trasparenti e uguali per tutti, non su dinamiche strategiche rese necessarie dall'opacità del sistema informativo.

A ciò si aggiunge un evidente difetto di istruttoria e di motivazione organizzativa. Non risulta infatti che l'amministrazione abbia esplicitato le ragioni che giustificano la necessità di imporre la rinuncia anticipata, **né che abbia valutato adeguatamente le ricadute organizzative e comparative di tale scelta sulla posizione dei candidati.**

Il principio di buon andamento richiede che le scelte organizzative siano sorrette da criteri di razionalità e proporzionalità; nel caso di specie, la soluzione adottata appare arbitraria e non adeguatamente giustificata.

In conclusione, il meccanismo di accettazione o rinuncia al voto del primo appello, per come configurato, viola i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., incide sul diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e compromette la par condicio tra i candidati, integrando eccesso di potere sotto i profili dell'illogicità manifesta, dell'irragionevolezza, della contraddittorietà e del difetto di istruttoria.

In una procedura selettiva nazionale, la decisione del candidato deve essere informata e consapevole; quando essa venga imposta in assenza degli elementi essenziali di valutazione comparativa, il relativo segmento procedimentale risulta viziato **nella misura in cui abbia inciso sulla corretta formazione della graduatoria e, quindi, sulla posizione individuale della ricorrente.**

In conclusione, nel caso di specie, l'obbligo imposto agli studenti di accettare o rinunciare al voto del primo appello prima di conoscere la propria posizione comparativa nella graduatoria nazionale determina una evidente compressione del principio di trasparenza e di razionalità procedimentale, trasformando una scelta che dovrebbe essere consapevole in una decisione sostanzialmente aleatoria.

Ne consegue che gli atti impugnati risultano illegittimi **nella parte in cui hanno applicato tale meccanismo con incidenza sulla posizione della ricorrente, con conseguente necessità di riesame della sua posizione nella graduatoria nazionale e di adozione delle misure idonee a consentirne l'ammissione, con riserva e in sovrannumero, al corso di laurea prescelto.**

\*\*\*

***II. Violazione dei principi di oggettività, univocità e verificabilità delle prove selettive – presenza di errori oggettivi nei quesiti. Violazione dei principi di imparzialità,***

***trasparenza e par condicio; eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, travisamento e ingiustizia manifesta.***

La procedura selettiva impugnata risulta viziata dalla presenza di errori oggettivi nella formulazione di taluni quesiti, circostanza che incide direttamente sull'affidabilità della valutazione e sulla correttezza del risultato comparativo.

In particolare, nella prova di Fisica del secondo appello sono emerse anomalie di evidente gravità. Da un lato, una domanda riportava valori di densità espressi in  $\text{cm}^3$  anziché in  $\text{m}^3$ , alterando il corretto riferimento dimensionale della grandezza fisica e rendendo intrinsecamente fuorviante la risoluzione del quesito. Dall'altro lato, un ulteriore quesito presentava due opzioni di risposta identiche ed entrambe corrette, eliminando in radice il requisito della soluzione univoca.

Tali circostanze incidono direttamente sui principi di oggettività e verificabilità della valutazione, che costituiscono presupposti indefettibili di qualsiasi procedura selettiva a carattere comparativo.

Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, in presenza di quesiti errati, ambigui o privi di soluzione univoca, l'Amministrazione è tenuta a neutralizzare il quesito ovvero ad adottare criteri correttivi idonei a ristabilire l'eguaglianza sostanziale tra i candidati. Diversamente, l'errore imputabile all'amministrazione finisce per incidere illegittimamente sul punteggio conseguito dai partecipanti, con violazione del principio di par condicio.

È infatti principio costante che il candidato non possa essere penalizzato per errori imputabili all'amministrazione nella predisposizione delle prove selettive. Nel caso di specie, la mancata neutralizzazione dei quesiti errati ha determinato una alterazione del punteggio finale attribuito ai candidati e, conseguentemente, della graduatoria nazionale.

Ulteriore profilo problematico emerge dalla struttura di una parte significativa dei quesiti a completamento, formulati in modo tale da ammettere l'utilizzo di termini variabili e più formulazioni semanticamente equivalenti. In un procedimento selettivo nazionale fondato sulla comparazione di punteggi tra una platea estremamente ampia di candidati, la prova deve essere costruita in modo da consentire una soluzione univoca e una correzione oggettivamente verificabile, non dipendente da interpretazioni lessicali o semantiche. Diversamente, la valutazione perde la propria natura oggettiva e si espone a margini di discrezionalità incompatibili con i principi di trasparenza e parità di trattamento.

Ed ancora, altro elemento di illegittimità è rappresentato dal riscontro secondo cui una domanda di Fisica/Matematica risulterebbe già presente in un test del 2016. Il riutilizzo di quesiti pregressi, in assenza di adeguata predeterminazione e trasparenza circa l'origine e la rotazione del materiale valutativo, è infatti idoneo a determinare potenziali asimmetrie competitive tra i candidati, con possibile alterazione della par condicio.

Le anomalie sopra descritte assumono pertanto rilievo **nei limiti in cui esse hanno inciso sulla posizione individuale della ricorrente nella graduatoria nazionale**, atteso

che **anche minime variazioni di punteggio risultano idonee a determinare l'accesso o l'esclusione dalla graduatoria stessa e dal corso di laurea.** Ne consegue che gli atti impugnati risultano illegittimi **nella parte in cui hanno inciso sulla posizione della ricorrente**, con conseguente necessità di riesame del punteggio conseguito e della sua collocazione nella graduatoria nazionale.

Nel caso di specie, la mancata neutralizzazione dei quesiti viziati ha inciso sull'attribuzione del punteggio conseguito dalla ricorrente e, conseguentemente, sulla sua collocazione nella graduatoria nazionale.

\*\*\*

***III. Violazione dei principi di trasparenza, conoscibilità e verificabilità dell'azione amministrativa – violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 e dei principi di trasparenza nelle decisioni amministrative automatizzate – difetto di istruttoria – eccesso di potere per opacità procedimentale nella formazione della graduatoria nazionale con incidenza sulla posizione individuale della ricorrente***

La procedura selettiva oggetto del presente giudizio presenta ulteriori profili di illegittimità con riferimento alla mancata trasparenza delle modalità di formazione della graduatoria nazionale, elaborata attraverso sistemi informatici centralizzati gestiti dal consorzio interuniversitario CINECA.

Nel caso di specie, la graduatoria nazionale costituisce il risultato di un procedimento amministrativo complesso fondato su una pluralità di operazioni informatizzate che incidono direttamente sulla determinazione del punteggio attribuito ai candidati e sulla loro collocazione nella graduatoria comparativa.

Tra tali operazioni rientrano, in particolare:– la rilevazione informatica delle risposte fornite dai candidati nelle prove del semestre filtro;– la trasformazione delle risposte in punteggi numerici secondo i criteri stabiliti dalla normativa ministeriale;;– l'aggregazione dei punteggi nelle tre discipline oggetto di esame;– la formazione della graduatoria comparativa nazionale.

Tali operazioni costituiscono parte integrante del procedimento amministrativo che conduce alla determinazione del punteggio individuale e alla formazione della graduatoria e incidono direttamente sulla posizione giuridica dei candidati.

Nel caso di specie, tuttavia, le modalità tecniche di formazione della graduatoria e le regole logiche utilizzate nei sistemi informatici di elaborazione dei dati non risultano conoscibili né verificabili da parte dei candidati, atteso che l'Amministrazione si è limitata a pubblicare il punteggio finale attribuito a ciascun partecipante senza rendere accessibili gli elementi necessari a verificarne la correttezza.

In particolare, non risultano conoscibili:– i dataset utilizzati per l'elaborazione della graduatoria;– i criteri di calcolo applicati dai sistemi informatici per la determinazione del punteggio finale;– i tracciati informatici delle operazioni di elaborazione;– le regole logiche

utilizzate per l'individuazione del punteggio tra i due appelli e per l'aggregazione dei risultati delle tre discipline.

In tal modo il procedimento di formazione della graduatoria si presenta, per il candidato, come un processo sostanzialmente non verificabile, nel quale l'esito finale viene reso conoscibile esclusivamente nella forma del punteggio numerico conclusivo, senza che sia possibile ricostruire e controllare le operazioni logiche e matematiche che hanno condotto alla sua determinazione.

Tale situazione si pone in contrasto con i principi fondamentali che governano l'azione amministrativa. L'art. 1 della legge n. 241/1990 stabilisce infatti che l'attività amministrativa deve essere improntata ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, mentre l'art. 3 della stessa legge impone all'amministrazione di rendere conoscibili i presupposti e le ragioni delle proprie determinazioni. Tali principi assumono un rilievo particolarmente intenso nelle procedure selettive pubbliche, nelle quali la formazione della graduatoria incide direttamente sulle posizioni giuridiche dei partecipanti.

La giurisprudenza amministrativa ha inoltre chiarito che, quando l'amministrazione utilizza sistemi informatizzati o algoritmi per l'adozione delle proprie decisioni, le regole logiche e matematiche che governano il processo decisionale devono essere conoscibili e verificabili, poiché l'impiego di strumenti automatizzati non può determinare una sottrazione dell'azione amministrativa ai principi di trasparenza, controllabilità e verificabilità.

Nel caso di specie, la mancata conoscibilità delle modalità di elaborazione informatica dei dati impedisce alla ricorrente di verificare la correttezza del procedimento di determinazione del punteggio attribuito alle prove sostenute.

Tale profilo assume rilievo concreto nel presente giudizio, atteso che il punteggio attribuito alla ricorrente nelle prove del semestre filtro costituisce il presupposto diretto della sua collocazione nella graduatoria nazionale.

**In assenza della piena conoscibilità delle operazioni informatiche che hanno condotto alla determinazione del punteggio, non risulta infatti possibile verificare se le operazioni di rilevazione delle risposte, di trasformazione delle stesse in punteggi numerici e di aggregazione dei risultati delle diverse prove siano state effettuate correttamente con riferimento alla posizione della ricorrente.**

La ricorrente ha pertanto presentato apposita istanza di accesso agli atti al fine di ottenere la documentazione relativa alle modalità di formazione della graduatoria e ai criteri informatici di elaborazione dei punteggi. Tuttavia, a tale istanza non è stato fornito riscontro, rendendo di fatto impossibile la verifica della correttezza delle operazioni di calcolo che hanno determinato il punteggio finale.

**In un sistema selettivo nazionale nel quale anche minime variazioni di punteggio risultano idonee a incidere sulla collocazione in graduatoria e sulle possibilità di accesso al corso di laurea, la mancata verificabilità delle operazioni di calcolo assume un rilievo determinante.**

L'opacità delle modalità di formazione della graduatoria determina pertanto un vizio di violazione dei principi di trasparenza e verificabilità dell'azione amministrativa, nonché un difetto di istruttoria, nella misura in cui non consente di accertare la correttezza delle operazioni che hanno condotto alla determinazione del punteggio attribuito alla ricorrente.

Ne consegue che gli atti impugnati risultano **illegittimi nei limiti in cui la graduatoria nazionale è stata formata attraverso un procedimento informatico non pienamente conoscibile e verificabile con riferimento alla posizione individuale della ricorrente.**

In tale prospettiva, la tutela richiesta nel presente giudizio è diretta a consentire la verifica della correttezza delle operazioni di determinazione del punteggio attribuito alla ricorrente e il conseguente riesame della sua posizione nella graduatoria nazionale.

Nelle more della decisione di merito, tale situazione di incertezza sulla corretta determinazione del punteggio giustifica l'adozione di una misura cautelare individuale di carattere interinale, consistente nell'ammissione con riserva della ricorrente al corso di laurea prescelto anche in sovrannumero, al fine di preservare l'effettività della tutela giurisdizionale senza incidere sull'assetto generale della procedura selettiva.

\*\*\*

\*\*\*

***IV. Violazione del principio di immutabilità della lex specialis – illegittimità dell'intervento regolatorio sopravvenuto. Violazione di legge in riferimento alla Legge n. 26/2025 e al D.lgs. n. 71/2025 nonché agli artt. 3, 34 e 97 Cost.; violazione del principio di legalità e della gerarchia delle fonti; compromissione della par condicio e del legittimo affidamento, eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria.***

La modifica dei criteri di formazione della graduatoria mediante il D.M. n. 1115/2025, intervenuta successivamente alla conclusione delle prove del semestre filtro, si pone in contrasto con il principio di immutabilità della lex specialis concorsuale.

Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, le regole di una procedura selettiva devono essere predeterminate e stabili e non possono essere modificate dopo lo svolgimento delle prove, né tanto meno successivamente alla loro conclusione. L'Amministrazione, una volta avviata la procedura e svolte le prove, è infatti vincolata al rispetto delle regole previamente fissate, non potendo incidere retroattivamente sui criteri di valutazione o sugli effetti selettivi della procedura.

Tale principio risponde all'esigenza di garantire la certezza del diritto, la tutela dell'affidamento dei partecipanti e la parità di trattamento tra i candidati, in coerenza con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Nel caso di specie, la ricorrente ha sostenuto le prove nelle date del 20 novembre 2025 e del 10 dicembre 2025, confidando nella stabilità del quadro normativo e regolatorio vigente al momento dello svolgimento della selezione.

**Solo successivamente alla conclusione delle prove l'Amministrazione ha adottato il D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025, intervenendo sui criteri di formazione della graduatoria nazionale e sull'assetto applicativo della procedura.**

Tale intervento regolatorio ha inciso retroattivamente sull'assetto della selezione e sulle aspettative legittimamente maturate dalla ricorrente, modificando i presupposti e le modalità di accesso alla graduatoria rispetto a quanto desumibile dal quadro normativo primario (Legge n. 26/2025 e D.lgs. n. 71/2025).

**La modifica sopravvenuta assume rilievo nel caso di specie nei limiti in cui ha inciso sulla posizione comparativa della ricorrente nella graduatoria nazionale, atteso che la stessa ha sostenuto le prove confidando nella stabilità dei criteri regolatori vigenti al momento della selezione.**

Il D.M. n. 1115/2025 non si limita a disciplinare aspetti meramente organizzativi della graduatoria nazionale, ma ridefinisce l'architettura applicativa della selezione e le modalità di valorizzazione dei risultati conseguiti negli esami del semestre filtro, incidendo sull'assetto della graduatoria successivamente allo svolgimento delle prove e sulla posizione comparativa dei candidati che avevano partecipato alla selezione sulla base del quadro regolatorio precedente.

L'intervento sopravvenuto si pone, pertanto, in contrasto con il principio di legalità amministrativa e con la gerarchia delle fonti, poiché l'esercizio del potere regolamentare deve necessariamente rimanere entro i limiti tracciati dalla legge e non può alterare retroattivamente i presupposti della procedura selettiva fissati dal legislatore.

**Ne deriva che l'intervento successivo sui criteri regolatori ha inciso sul meccanismo di formazione della graduatoria nazionale, con effetti sulla collocazione della ricorrente nella medesima graduatoria.**

Tale circostanza integra un vizio di violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del principio di affidamento e della par condicio. Ne consegue che gli atti impugnati risultano illegittimi nella parte in cui hanno applicato i criteri regolatori introdotti dal D.M. n. 1115/2025 con incidenza sulla posizione comparativa della ricorrente nella graduatoria nazionale.

In tale prospettiva, la corretta applicazione dei principi di stabilità della *lex specialis*, tutela dell'affidamento e par condicio tra i candidati **impone il riesame della posizione individuale della ricorrente nella graduatoria nazionale e l'adozione delle misure idonee a ripristinare la regolarità della procedura nei suoi confronti.**

**Nelle more della verifica giurisdizionale della legittimità del procedimento selettivo, ciò giustifica altresì l'adozione di una misura cautelare individuale non demolitoria, consistente nell'ammissione con riserva della ricorrente al corso di laurea**



prescelto anche in sovrannumero, al fine di preservare l'effettività della tutela giurisdizionale e di evitare la perdita dell'anno accademico.

In altri termini, in una procedura selettiva fondata su una graduatoria nazionale comparativa, anche minime modifiche del meccanismo di valorizzazione dei risultati risultano idonee ad incidere sulla posizione relativa dei candidati. Pertanto **il riesame della posizione della ricorrente, alla luce della illegittimità dedotta, giustifica nelle more del giudizio l'adozione di una misura cautelare individuale non demolitoria, consistente nell'ammissione con riserva anche in sovrannumero.**

Solo in via subordinata, ove il Collegio ritenga che i vizi dedotti presentino carattere strutturale tale da incidere sull'intera procedura selettiva, potrà disporsi la riedizione della procedura nei limiti ritenuti necessari.

**\*\***

#### ***V. Violazione del principio di anonimato nelle prove selettive e illegittimità organizzative nello svolgimento delle prove***

Un ulteriore profilo di illegittimità riguarda le modalità di gestione del sistema di identificazione dei candidati e la correlazione tra scheda anagrafica e modulo delle risposte, con possibili ricadute sulla garanzia di anonimato delle prove.

Il principio di anonimato costituisce infatti un presidio indefettibile dell'imparzialità nelle procedure selettive pubbliche. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, tale principio tutela non soltanto la segretezza effettiva dell'elaborato, ma anche la stessa apparenza di imparzialità della procedura, **essendo sufficiente la mera possibilità astratta di collegamento tra elaborato e candidato per integrare il vizio, senza che sia necessario dimostrare una concreta alterazione del risultato.**

Nel caso di specie, le modalità organizzative adottate per la gestione dei codici identificativi e delle schede anagrafiche non risultano assistite da garanzie tecniche idonee ad escludere in radice ogni possibilità di riconoscibilità dell'elaborato.

Le Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Università e della Ricerca per lo svolgimento delle prove del c.d. "semestre aperto" prevedono una rigorosa sequenza procedimentale volta ad assicurare la piena separazione tra la fase di identificazione del candidato e quella di correzione delle prove. In tale contesto è stabilita la consegna di schede anagrafiche precompilate, l'utilizzo di etichette identificative e la separata gestione dei moduli risposta.

Dalle segnalazioni relative allo svolgimento delle prove emergerebbe tuttavia che, in alcune sedi, le schede anagrafiche recanti i codici identificativi sarebbero state raccolte senza adeguate garanzie di separazione procedimentale e che ai candidati sarebbe stato richiesto di lasciare i documenti di identità sui banchi durante lo svolgimento delle prove.

Tali circostanze risultano idonee a compromettere, quantomeno sul piano potenziale, le garanzie di anonimato e l'apparenza di imparzialità della procedura. La coincidenza del codice numerico tra scheda anagrafica e modulo delle risposte, in assenza di una rigorosa separazione delle fasi di identificazione e correzione, rende infatti astrattamente possibile l'associazione tra candidato ed elaborato. La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che la violazione del principio di anonimato sussiste anche quando sia soltanto astrattamente possibile la riconducibilità dell'elaborato al suo autore, poiché tale circostanza è di per sé idonea a compromettere l'imparzialità della procedura selettiva.

Tale principio assume rilievo ancora maggiore nelle procedure di accesso ai corsi universitari a numero programmato, nelle quali anche minime differenze di punteggio possono incidere in modo determinante sulla collocazione nella graduatoria nazionale e sull'accesso al diritto allo studio.

Accanto a tali profili, emergono ulteriori illegittimità organizzative relative alle modalità di svolgimento delle prove, che incidono sulla regolarità delle condizioni di partecipazione dei candidati. In particolare, dalla documentazione prodotta emergerebbero disomogeneità nelle modalità di vigilanza tra le diverse sedi di svolgimento delle prove, nonché situazioni di controllo non sempre idonee a prevenire l'utilizzo di dispositivi elettronici non consentiti o altri comportamenti idonei a compromettere la regolarità della competizione.

Secondo un orientamento consolidato del Consiglio di Stato, l'apparenza di imparzialità e l'uniformità delle condizioni di svolgimento delle prove costituiscono valori autonomamente tutelati nelle procedure concorsuali pubbliche. Anche il solo rischio di alterazione delle condizioni di svolgimento, ove non adeguatamente prevenuto e controllato, può integrare un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di vigilanza.

In un contesto concorsuale nazionale, l'emersione di tali illegittimità è dunque idonea a incidere sulla regolarità delle condizioni di svolgimento della procedura e sulla par condicio tra i candidati.

Tali anomalie assumono rilievo nei limiti in cui abbiano inciso sulla posizione individuale della ricorrente nella graduatoria nazionale. **Ne consegue che gli atti impugnati risultano illegittimi nella parte in cui tali vizi procedurali hanno inciso sulla posizione della ricorrente, con conseguente necessità di riesame della sua posizione nella graduatoria nazionale e di adozione delle misure idonee a consentirne l'ammissione al corso di laurea**

**Le suddette illegittimità organizzative sono richiamate non già al fine di contestare in via generale l'intera procedura selettiva, ma nei limiti in cui esse evidenziano carenze nelle condizioni di svolgimento delle prove idonee ad incidere anche sulla posizione individuale della ricorrente nella graduatoria nazionale.**

**\*\***

***VI. Violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost. – violazione della legge n. 26/2025 e del d.lgs. n. 71/2025 – eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione – illegittimità del***

***requisito del punteggio minimo di 18/30 in ciascun esame quale condizione di accesso alla graduatoria nazionale.***

La disciplina applicativa del c.d. “semestre filtro”, come attuata dai decreti ministeriali impugnati, prevede che accedano alla graduatoria nazionale esclusivamente gli studenti che abbiano conseguito un punteggio **non inferiore a 18/30 in ciascun esame** del primo semestre.

Tale previsione introduce una **barriera selettiva rigida**, la quale assume un effetto espulsivo automatico nei confronti degli studenti che non raggiungano la soglia minima in una singola disciplina. Sebbene la previsione di una soglia minima non sia, in astratto, incompatibile con la legge delega e con il d.lgs. n. 71/2025, la sua applicazione concreta deve comunque rispettare i principi costituzionali di **ragionevolezza, proporzionalità e tutela del diritto allo studio**.

**Nel caso di specie, tale requisito si inserisce in un contesto procedimentale caratterizzato da plurimi profili di illegittimità:**– la presenza di errori oggettivi e ambiguità nella formulazione di alcuni quesiti;– la modificazione sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria;– le criticità relative alla gestione delle prove e delle garanzie di anonimato.

In un sistema selettivo fondato su una soglia rigida di accesso alla graduatoria, **anche minime alterazioni del punteggio assumono un effetto espulsivo assoluto**.

La soglia del 18/30 non opera, infatti, come mero criterio di valutazione della preparazione complessiva dello studente, ma come **condizione di accesso alla graduatoria stessa**.

Ne deriva che l'eventuale presenza di quesiti errati, ambigui o comunque non univoci assume un rilievo determinante, poiché può comportare **l'esclusione automatica dalla graduatoria nazionale**, anche in presenza di una preparazione complessivamente adeguata.

In tal modo, il sistema selettivo finisce per trasformarsi in un meccanismo rigidamente formalistico, nel quale la valutazione complessiva della preparazione dello studente viene subordinata a un criterio puramente aritmetico, privo di adeguati correttivi in presenza di errori della prova.

Tale assetto risulta irragionevole e sproporzionato rispetto alle finalità della riforma introdotta dalla legge n. 26/2025, la quale mirava a superare la logica del “test secco” e a valorizzare un percorso didattico semestrale.

L'applicazione automatica della soglia minima, in un contesto caratterizzato dalle anomalie sopra evidenziate, determina dunque una violazione dei principi di **eguaglianza sostanziale, ragionevolezza e proporzionalità**, oltre che del diritto allo studio tutelato dall'art. 34 Cost.

Ne consegue che gli atti impugnati **risultano illegittimi nella misura in cui hanno applicato rigidamente la soglia del 18/30 senza considerare l'incidenza delle anomalie e delle illegittimità dedotte sulla posizione individuale della ricorrente.**

In tale prospettiva, la tutela richiesta nel presente ricorso non mira alla disapplicazione della soglia in quanto tale, ma alla **verifica della correttezza del procedimento valutativo e alla neutralizzazione degli errori che hanno inciso sul punteggio conseguito**, con conseguente ricalcolo della posizione della ricorrente nella graduatoria nazionale.

La disciplina sopra sintetizzata appare, inoltre, al netto degli obiettivi di riforma enunciati su piani più generali, suscettibile di incidere in modo significativo sull'effettività del diritto allo studio della ricorrente nell'ambito delle materie coinvolte nel c.d. "semestre filtro", con possibili ricadute sulla parità di trattamento tra i candidati.

\*\*\*

***VII. Violazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost., Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta, sproporzione, contraddittorietà dell'azione amministrativa e sviamento dalla funzione, difetto di istruttoria, nella misura in cui il modello procedimentale ha inciso sulla posizione individuale della ricorrente nella graduatoria nazionale. Questione di legittimità costituzionale.***

Con legge 14 marzo 2025, n. 26, il Parlamento ha delegato il Governo a legiferare al fine di introdurre una *"revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università"* (art. 1).

Alla disposizione successiva, sono stati definiti i criteri cui avrebbe dovuto attenersi il Legislatore delegato, al fine di liberalizzare l'accesso al primo semestre di tali corsi (d'ora in avanti anche solo "semestre-filtro"), per poi postergare la selezione a valle di tale semestre iniziale, dopo aver composto una graduatoria nazionale di tutti gli studenti iscritti. Segnatamente, la legge delega in parola, per quanto di interesse, all'art. 2, obbligava l'esecutivo in sede delegata, fra l'altro e per quanto di interesse a:

*"a) prevedere che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera; b) individuare criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 che siano **commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università**; c) individuare le **discipline qualificanti comuni** che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria e definire i medesimi corsi garantendo **programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio dei suddetti corsi**, per un **numero complessivo** di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale; d) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli **esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi** nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale; ...".*

Ad attuare detta delega parlamentare, è intervenuto il Decreto Legislativo 15 maggio 2025, n. 71 (d'ora in avanti, "*Decreto 71/25*"), il quale ha riformato, il sistema di accesso con nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria dall'anno accademico 2025-2026. In estrema sintesi, in tale nuova fonte **si liberalizza l'ingresso al primo semestre, per poi fissare a valle dello stesso e rispetto al secondo semestre la selezione all' "immatricolazione" ai corsi di "medicina" et similia**, secondo i contingententi annualmente stabiliti dal MUR.

L' art 6, comma 1, ultimo periodo, il D.lgs. n. 71/2025 prevede che le relative "***prove d'esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre-filtro*** siano ***svolte secondo standard e modalità di verifica uniformi*** definiti con i decreti di cui all'articolo 4, comma 3".

Tale prospettiva è funzionale alla redazione, prevista sempre al citato art. 6, secondo cui "*l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre-filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre-filtro*". In effetti, ai sensi dei commi successivi della norma in commento, solo "*in caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie*" che aveva indicato in sede di iscrizione.

Oltre a ciò, anche i "*criteri per la formazione della graduatoria di merito nazionale di cui al comma 1*" saranno "*stabiliti con decreto ministeriale*". Invece, qualora "*la collocazione nella graduatoria di merito*" (benché positiva) non consenta allo studente di entrare nelle quote massime per i corsi di studio primariamente scelti, lo stesso potrà proseguire, anche in sovrannumero, "*in un altro corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico secondariamente indicato in occasione dell'iscrizione*", "*con il riconoscimento di tutti i CFU conseguiti per gli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni*".

Ritenuta la necessità di "*dare attuazione, a partire dell'anno accademico 2025/2026 alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71*", è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 con i relativi allegati, pubblicato sul portale del MUR il 4 giugno successivo ove si specifica la volontà, appunto, di dare specifico seguito all'art. 4, comma 3 e all'art. 5, comma 1, del citato decreto delegato n. 71/2025 (anche solo "DM" o "decreto").

L'art. 5 del DM n. 418/2025 del MUR in particolare detta **tutte le "modalità di svolgimento degli esami"** nel c.d. "semestre-filtro". In particolare, dopo aver introdotto l'uniformità di date e di appelli in tutto il territorio nazionale, al comma 3 dell'art. 5 del DM, si descrivono l'architettura e le modalità delle prove d'esame, da svolgersi in una stessa giornata, in cui ciascuna delle quali deve durare 45 minuti e consiste in trentuno domande, "*di cui quindici (15) a risposta multipla e sedici (16) a risposta con modalità a completamento*", tutte stabilite in sede centrale e rinviando a tale scopo all'allegato 2 (anche solo "allegato").

Quanto ai contenuti degli esami, al par. 9 dell'allegato, si incarica il consorzio interuniversitario CINECA "*della predisposizione delle prove*", al quale, a sensi del successivo par. 18, devono poi essere consegnati i moduli compilati dagli studenti, "*al fine di procedere alla rilevazione informatizzata delle risposte*", finita la quale il materiale dovrà essere ripreso da ciascuna università. Per quanto riguarda gli Atenei, invece, il par. 5 dell'allegato 2 in commento, prevede che, oltre ai compiti di sorveglianza durante le prove per evitare eventuali irregolarità, "*ciascuna università nomina una commissione di esame secondo quanto disposto dal regolamento didattico di ateneo, incaricata della correzione delle prove*", correzione, che, per effetto di quanto sopra riportato

e in particolare disposto dal successivo par. 18, avverrà solo “*previa rilevazione informatica da parte del CINECA delle risposte fornite alle domande*”.

Il successivo art. 6 del DM 418/2025, come modificato dal DM n. 557 del 4 agosto 2025, ha infine vincolato l’attribuzione dei punteggi per le prove d’esame, sulla base dei quali, l’art. 7 fissa le modalità per redigere la graduatoria di merito nazionale, la cui formazione viene tuttavia rinviata a una successiva decretazione ministeriale.

Ciò posto, il sistema di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia introdotto con il c.d. “semestre filtro” presenta profili di irragionevolezza e disomogeneità organizzativa **che assumono rilievo nel presente giudizio nella misura in cui hanno inciso concretamente sulla posizione della ricorrente nella graduatoria nazionale.**

Il nuovo modello selettivo è stato infatti costruito attraverso una scansione temporale particolarmente compressa, caratterizzata da un avvio anticipato delle attività didattiche rispetto allo svolgimento delle prove nazionali e da una concentrazione delle verifiche in due appelli ravvicinati. In tale contesto organizzativo, la selezione si è svolta in un arco temporale che, sotto il profilo sostanziale, non corrisponde ad un semestre pieno di attività didattica e di verifica, incidendo sul rapporto tra attività formativa e accertamento delle competenze.

Tale assetto procedimentale ha comportato una significativa standardizzazione delle prove predisposte centralmente, con conseguente compressione dell’autonomia didattica degli Atenei e con effetti diretti sulla valutazione comparativa dei candidati.

**Nel presente giudizio tali profili assumono rilievo non già al fine di sollecitare una demolizione generalizzata della procedura selettiva, ma esclusivamente nella misura in cui l’assetto organizzativo e regolatorio del semestre filtro ha inciso sulla posizione individuale della ricorrente nella graduatoria nazionale.**

Ne consegue che gli atti impugnati risultano illegittimi **nella parte in cui, attraverso la descritta disciplina organizzativa del semestre filtro, hanno inciso sulla posizione della ricorrente nella graduatoria**, con conseguente necessità di riesame della sua posizione e adozione delle misure idonee a consentirne l’ammissione al corso di laurea.

In particolare, la combinazione tra scansione temporale compressa, struttura standardizzata delle prove e meccanismi di valutazione centralizzati **ha determinato condizioni procedurali idonee ad incidere sull’affidabilità della valutazione delle prove sostenute dalla ricorrente e, conseguentemente, sul punteggio attribuito** e sulla sua collocazione nella graduatoria nazionale, atteso che l’organizzazione didattica e valutativa del semestre filtro ha costituito il presupposto diretto della formazione del punteggio conseguito negli esami e, conseguentemente, della collocazione della ricorrente nella graduatoria di merito nazionale.

Pertanto, le illegittimità dedotte nel presente motivo sono fatte valere nei limiti in cui esse hanno inciso concretamente sulla posizione individuale della ricorrente e giustifichino il riesame del punteggio conseguito e della sua collocazione nella graduatoria nazionale. Tali

elementi assumono rilievo nel presente giudizio **nella misura in cui essi hanno costituito il contesto procedimentale entro il quale si sono prodotte le specifiche anomalie già illustrate nei precedenti motivi di ricorso**, relative:– alla presenza di quesiti errati o ambigui;– alla mancata neutralizzazione di tali quesiti nella determinazione del punteggio; – alla opacità delle modalità informatizzate di formazione della graduatoria.

In un sistema selettivo strutturato secondo una graduatoria nazionale comparativa e caratterizzato dalla presenza di una **soglia rigida di accesso alla graduatoria**, anche minime alterazioni del punteggio risultano infatti idonee ad incidere in modo determinante sulla collocazione dei candidati.

Il presente motivo è pertanto dedotto **nei limiti dell'interesse individuale della ricorrente**, al fine di evidenziare come l'assetto applicativo del semestre filtro – per come concretamente attuato dall'Amministrazione – abbia contribuito a determinare condizioni procedurali idonee ad incidere sull'affidabilità della valutazione delle prove sostenute.

In tale prospettiva, nelle more della decisione di merito, la situazione descritta giustifica l'adozione di una **misura cautelare individuale strumentale al riesame della posizione della ricorrente nella graduatoria nazionale**, consistente nell'ammissione con riserva al corso di laurea prescelto anche in sovrannumero, al fine di preservare l'effettività della tutela giurisdizionale.

Sotto il profilo giuridico, la descritta architettura del “semestre filtro”, per come attuata dal D.M. n. 418/2025 e dal complessivo apparato applicativo, si espone a censura per violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 33 e 34 Cost., nonché per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'irragionevolezza manifesta, della sproporzione, della contraddittorietà dell'azione amministrativa e dello sviamento dalla funzione propria dell'istituto.

In particolare, il diritto allo studio non si esaurisce nella mera possibilità formale di accesso a un percorso universitario, ma richiede che l'offerta formativa e le modalità di verifica siano strutturate in modo da consentire un apprendimento effettivo entro tempi ragionevoli e secondo scansioni coerenti con la fisiologia del processo formativo universitario.

Nel caso di specie, la concentrazione del percorso didattico e valutativo in un arco temporale particolarmente compresso e la previsione di due appelli nazionali ravvicinati (20 novembre e 10 dicembre) rischiano di alterare la funzione propria della verifica universitaria, che dovrebbe accertare una preparazione maturata e consolidata nel tempo, trasformandola in una prova fortemente condizionata da fattori temporali e organizzativi. Tale assetto procedimentale, pertanto, appare suscettibile di incidere sull'effettività del diritto allo studio e sul canone di ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Il profilo di illegittimità risulta ancor più evidente se si considera che la disciplina ministeriale ha inciso in modo penetrante sulla dimensione didattica e valutativa, centralizzando programmi, modalità di verifica e predisposizione delle prove, con un significativo ridimensionamento del ruolo dei docenti titolari e degli Atenei nella gestione della didattica e delle verifiche di apprendimento.

Come evidenziato anche nel ricorso promosso da docenti universitari ***RG n. 9921/2025 pendente innanzi a Codesto Ecc.mo TAR Lazio*** avverso la medesima disciplina, tale centralizzazione può determinare un indebolimento della coerenza tra insegnamento impartito e verifica finale, incidendo sulla qualità del processo formativo.

Ne deriva che l'assetto così conformato, oltre a porsi in tensione con i presidi costituzionali della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.) e dell'effettività del diritto allo studio (art. 34 Cost.), appare caratterizzato da profili di irragionevolezza e sproporzione nell'esercizio del potere amministrativo.

Tali illegittimità assumono rilievo nel presente giudizio nella misura in cui l'assetto normativo delineato dagli artt. 2 della legge n. 26/2025 e 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 71/2025 ha costituito il presupposto diretto della procedura selettiva impugnata e, quindi, della formazione della graduatoria nazionale nella quale la ricorrente non è risultata utilmente collocata.

Ove il Collegio ritenga che i profili di illegittimità sopra evidenziati non possano essere risolti in via interpretativa, si rende pertanto necessario sollevare questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 134 Cost. e dell'art. 23 della legge n. 87/1953, delle disposizioni normative sopra richiamate per contrasto con gli artt. 3, 33, 34, 76 e 97 della Costituzione.

***\*\****

***VIII. Rilevanza, ai fini del presente giudizio, della pendenza del ricorso R.G. n. 9921/2025 avverso la disciplina presupposta del c.d. “semestre filtro” – invalidità derivata degli atti applicativi nei limiti dell’incidenza sulla posizione individuale della ricorrente***

Il provvedimento conclusivo impugnato, costituito dalla graduatoria nazionale e dagli atti applicativi ad essa connessi, si fonda su un assetto normativo e regolatorio di recente introduzione che è attualmente oggetto di autonomo scrutinio giurisdizionale innanzi al medesimo Tribunale.

In particolare, risulta pendente dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma (Sez. III) il ricorso R.G. n. 9921/2025, promosso da docenti universitari, con il quale sono state sollevate plurime censure di violazione di legge, eccesso di potere e illegittimità costituzionale avverso la disciplina attuativa che ha regolato le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e, segnatamente, il sistema del c.d. “semestre filtro”.

Le censure formulate in quel giudizio riguardano, tra l'altro, la centralizzazione dei programmi didattici, la predisposizione delle prove a livello nazionale, nonché il sistema di valutazione e di formazione della graduatoria di merito nazionale.

Nel medesimo giudizio, con ordinanza presidenziale n. 144/2026, è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami, in considerazione della straordinaria numerosità dei potenziali controinteressati e della diffusività del contenzioso.



Tale circostanza processuale, pur non implicando alcuna anticipazione del merito di quel giudizio, evidenzia tuttavia che l'assetto normativo e regolatorio sul quale si fonda la procedura selettiva qui impugnata è attualmente oggetto di un autonomo e articolato scrutinio giurisdizionale davanti allo stesso giudice amministrativo.

**Nel presente giudizio, tale circostanza non viene invocata quale autonoma ragione di caducazione della graduatoria nazionale né quale forma di impugnazione meramente riflessa della disciplina contestata nel ricorso promosso dai docenti.**

Essa assume rilievo esclusivamente quale **elemento di contesto giuridico**, idoneo a confermare che l'impianto regolatorio applicato alla procedura selettiva non costituisce un dato normativo pacifico e incontestato, ma è già oggetto di specifiche contestazioni sotto il profilo della sua conformità ai principi costituzionali e ai criteri fissati dalla legge delega.

La graduatoria nazionale qui impugnata costituisce infatti applicazione diretta di tale assetto regolatorio, in quanto si fonda sui medesimi programmi uniformati centralmente, sul sistema di predisposizione centralizzata delle prove e sulle modalità di rilevazione e correzione informatizzata delle risposte.

Ne consegue che la legittimità degli atti applicativi deve essere valutata anche alla luce della disciplina regolatoria presupposta che ne costituisce il fondamento.

Tale rilievo assume rilevanza nel presente giudizio **nei limiti in cui l'assetto normativo e organizzativo applicato alla procedura ha inciso sulla posizione individuale della ricorrente nella graduatoria nazionale**, atteso che proprio tale assetto ha costituito il contesto procedimentale entro il quale sono state predisposte le prove, determinati i punteggi e formata la graduatoria nella quale la ricorrente non è risultata utilmente collocata.

Pertanto, ove le illegittimità della disciplina presupposta dovessero trovare conferma nello scrutinio giurisdizionale in corso, **gli atti applicativi che da essa traggono diretto fondamento non potrebbero ritenersi immuni dai medesimi profili di illegittimità, nella misura in cui tali vizi abbiano inciso sulla posizione individuale della ricorrente.**

Ne consegue che gli atti impugnati risultano illegittimi nella parte in cui, applicando la disciplina del c.d. "semestre filtro", hanno inciso sulla posizione individuale della ricorrente nella graduatoria nazionale, con conseguente necessità di riesame della sua posizione e di adozione delle misure idonee a consentirne l'ammissione al corso di laurea prescelto.

\*\*\*

### ***Sulla compatibilità tra censure dedotte e tutela cautelare richiesta***

Prima di formulare la domanda cautelare appare opportuno chiarire che le censure articolate nel presente ricorso, pur investendo in parte profili dell'assetto normativo e procedimentale del c.d. "semestre filtro", sono fatte valere esclusivamente nei limiti in cui tali illegittimità abbiano inciso sulla posizione individuale della ricorrente nella graduatoria nazionale. Nel processo amministrativo, infatti, la deduzione di vizi che attengono all'assetto

generale di una procedura non implica necessariamente la richiesta di una tutela demolitoria erga omnes, potendo il ricorrente far valere tali vizi nella misura in cui incidano sulla propria posizione soggettiva.

In questa prospettiva, il presente ricorso non mira alla sospensione generalizzata della graduatoria nazionale né alla paralisi della procedura selettiva, ma è diretto esclusivamente alla tutela della posizione della ricorrente, la quale deduce che le illegittimità illustrate hanno inciso sulla propria esclusione dal corso di laurea prescelto. La tutela richiesta assume pertanto natura strettamente individuale ed è finalizzata all'adozione di una misura cautelare non paralizzante – quale l'ammissione con riserva anche in sovrannumero – idonea a preservare l'utilità della decisione di merito senza incidere sull'assetto complessivo della procedura selettiva, **misura che si giustifica anche nell'ipotesi in cui il Collegio ritenga necessario un più approfondito accertamento istruttorio sui profili dedotti, al fine di evitare che il decorso del tempo renda inutiliter datum l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito.**

Le illegittimità dedotte, relative a diversi segmenti del procedimento selettivo, assumono rilievo nella misura in cui hanno inciso sull'affidabilità del procedimento valutativo e sulla collocazione della ricorrente nella graduatoria nazionale. In un sistema selettivo che incide direttamente sull'esercizio del diritto allo studio garantito dall'art. 34 Cost., tali vizi non possono essere degradati a mere irregolarità formali, ma assumono rilievo sotto il profilo della ragionevolezza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Ne consegue che gli atti impugnati risultano illegittimi nella parte in cui hanno inciso sulla posizione individuale della ricorrente nella graduatoria nazionale, con conseguente necessità di riesame della sua posizione e di adozione delle misure idonee a consentirne l'ammissione al corso di laurea prescelto, ferma restando la possibilità, solo in via subordinata, di disporre la riedizione della procedura qualora il Collegio ritenga che taluni dei vizi dedotti presentino carattere tale da incidere sull'intera sequenza procedimentale.

## **ISTANZA CAUTELARE**

**ex art. 55 c.p.a.**

### ***Sulla strumentalità della misura cautelare rispetto alla posizione individuale della ricorrente***

La presente domanda cautelare è formulata in termini strettamente coerenti con la funzione interinale di cui all'art. 55 c.p.a. ed è diretta esclusivamente alla tutela della posizione individuale della ricorrente.

Occorre preliminarmente precisare che il presente ricorso **non mira in sede cautelare alla sospensione generalizzata della procedura selettiva nazionale**, né alla paralisi della graduatoria di merito relativa all'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026.

Le censure articolate nel ricorso, pur evidenziando taluni profili di illegittimità dell'assetto regolatorio della procedura, **sono fatti valere esclusivamente nei limiti in cui incidono sulla posizione individuale della ricorrente nella graduatoria nazionale**, la quale deduce che dette illegittimità hanno inciso sull'attribuzione del punteggio conseguito nelle prove e, conseguentemente, sulla sua collocazione nella graduatoria di merito.

La tutela richiesta nel presente giudizio è pertanto **di natura individuale e conformativa**, e presenta un rapporto diretto di **strumentalità concreta rispetto all'utilità finale del ricorso** che si articola principalmente nelle seguenti utilità finali:

- il riesame del punteggio conseguito dalla ricorrente nelle prove del semestre filtro;
- la conseguente rettifica della sua posizione nella graduatoria nazionale;
- l'adozione delle misure necessarie a consentirne l'ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia.

In conclusione la misura cautelare richiesta è **pienamente strumentale rispetto all'utilità finale perseguita**, la quale consiste nella possibilità di consentire alla ricorrente la frequenza delle attività didattiche nelle more della definizione del giudizio di merito atteso che **anche una minima variazione del punteggio attribuito alla ricorrente, derivante dalla neutralizzazione dei quesiti errati o dal riesame dei criteri di valutazione applicati, risulterebbe potenzialmente idonea ad incidere sulla sua collocazione nella graduatoria nazionale**, trattandosi di una procedura selettiva nella quale anche differenze minime di punteggio determinano l'accesso o l'esclusione dal corso di laurea.

**In ogni caso, ove il Collegio ritenga necessario un approfondimento istruttorio sui profili dedotti**, la ricorrente chiede comunque disporsi **l'ammissione con riserva al corso di laurea anche in sovrannumero**, quale misura interinale non paralizzante idonea a preservare l'utilità della decisione di merito.

#### ***Sulla natura della misura cautelare richiesta***

La misura cautelare richiesta consiste **nell'ammissione con riserva della ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia anche in sovrannumero rispetto ai posti programmati**.

Tale misura presenta caratteristiche che la rendono pienamente compatibile con la stabilità della procedura selettiva nazionale, in quanto:

- **non altera l'ordine della graduatoria nazionale;**
- **non sottrae posti ai candidati utilmente collocati;**
- **non incide sull'assetto organizzativo della procedura selettiva;**
- **è pienamente reversibile all'esito del giudizio di merito.**

L'ammissione cautelare richiesta non presuppone pertanto la sospensione degli atti generali impugnati né la rinnovazione della graduatoria nazionale, ma costituisce **una misura interinale individuale e non paralizzante**, idonea a preservare l'utilità concreta del ricorso.

La giurisprudenza amministrativa ha infatti costantemente affermato che, nelle controversie relative all'accesso ai corsi universitari a numero programmato, **l'ammissione cautelare in sovrannumero rappresenta una misura fisiologica di tutela interinale**, finalizzata a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale senza incidere sulle posizioni degli altri candidati.

Secondo tale orientamento, la misura dell'ammissione con riserva costituisce uno strumento di tutela individuale che consente al giudice amministrativo di **bilanciare l'interesse pubblico alla stabilità della procedura con l'esigenza di evitare la perdita dell'anno accademico nelle more della decisione di merito**.

### ***Sul periculum in mora***

Nel caso di specie ricorre in modo evidente il requisito del **periculum in mora**, atteso che l'avanzamento delle attività didattiche del secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia determina per la ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile.

In assenza della misura cautelare richiesta, la ricorrente non potrebbe infatti prendere parte alle attività didattiche del secondo semestre né sostenere i relativi esami, con la conseguente **perdita dell'anno accademico 2025/2026** e l'impossibilità di proseguire regolarmente il proprio percorso universitario.

Tale pregiudizio non risulterebbe integralmente recuperabile neppure in caso di accoglimento del ricorso nel merito, poiché il decorso del tempo e l'avanzamento delle attività didattiche renderebbero di fatto impossibile la piena reintegrazione della ricorrente nella posizione che le sarebbe spettata in assenza delle illegittimità dedotte.

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente riconosciuto che, nelle procedure di accesso ai corsi di laurea a numero programmato, **la perdita dell'anno accademico costituisce un danno grave e irreparabile**, idoneo a giustificare l'adozione di misure cautelari individuali proprio al fine di evitare che l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito risulti inutiliter datum.

Nel caso di specie, il mancato accesso alle attività didattiche del secondo semestre determinerebbe una compromissione significativa del **diritto allo studio della ricorrente, costituzionalmente garantito dall'art. 34 Cost.**, con effetti che non potrebbero essere adeguatamente rimediati in una fase successiva del giudizio.

### ***Sul bilanciamento degli interessi***

Il bilanciamento tra gli interessi coinvolti conduce a ritenere che l'accoglimento della misura cautelare richiesta rappresenti la soluzione più proporzionata e meno invasiva.

L'ammissione con riserva in sovrannumero preserva l'utilità della decisione di merito; evita la perdita irreversibile dell'anno accademico; non altera l'assetto della graduatoria nazionale; non incide sulle posizioni degli altri candidati utilmente collocati.

La misura richiesta risulta pertanto **individuale, non paralizzante, proporzionata e pienamente reversibile**, risultando idonea a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale senza incidere sull'organizzazione complessiva della procedura selettiva nazionale.

In tale prospettiva, anche qualora il Collegio ritenga che talune delle questioni prospettate richiedano un più approfondito esame nella fase di merito, risulta comunque possibile adottare **una misura cautelare limitata alla posizione individuale della ricorrente**, consistente nella sua ammissione con riserva al corso di laurea in Medicina e Chirurgia anche in sovrannumero.

Tale soluzione consente di **preservare l'effettività della tutela giurisdizionale senza incidere sulla stabilità della procedura selettiva**, evitando che il decorso del tempo renda inutiliter datum l'eventuale accoglimento del ricorso.

**Nel caso di specie, la tutela cautelare richiesta non è finalizzata a sostituire la valutazione comparativa propria della procedura selettiva, ma esclusivamente a preservare l'effettività della tutela giurisdizionale volta ad evitare che il decorso del tempo renda di fatto irreversibile la lesione del diritto allo studio dedotta in giudizio.**

Misura che si giustifica anche nell'ipotesi in cui il Collegio ritenga necessario un più approfondito accertamento istruttorio sui profili dedotti, al fine di evitare che il decorso del tempo renda inutiliter datum l'eventuale accoglimento del ricorso nel merito.

§§§

## ISTANZA ISTRUTTORIA

**per integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami**

(ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.)

Nel presente giudizio sono impugnati gli atti relativi alla procedura nazionale di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, ivi compresa la graduatoria nazionale formata all'esito delle prove del c.d. "semestre filtro".

L'eventuale accoglimento del ricorso è potenzialmente idoneo ad incidere sulle posizioni dei candidati utilmente collocati nella graduatoria nazionale, i quali rivestono pertanto la posizione di **controinteressati in senso sostanziale**.

Tuttavia, il numero dei soggetti collocati nella graduatoria nazionale è estremamente elevato e rende **oggettivamente gravosa e sostanzialmente impraticabile la notificazione individuale del ricorso nelle forme ordinarie**.

Ricorrono pertanto i presupposti previsti dagli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a., che consentono al giudice amministrativo di autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante

**notificazione per pubblici proclami**, qualora il numero dei controinteressati renda eccessivamente gravosa la notificazione individuale.

La giurisprudenza amministrativa ha infatti costantemente affermato che, nelle controversie relative a **procedure selettive nazionali o concorsi caratterizzati da graduatorie uniche e da un numero particolarmente elevato di potenziali controinteressati**, la notificazione per pubblici proclami costituisce lo strumento più idoneo a garantire l'effettività del contraddittorio, evitando al contempo un aggravio procedimentale sproporzionato.

Nel caso di specie, la platea dei soggetti collocati nella graduatoria nazionale risulta composta da **un numero estremamente elevato di candidati**, circostanza che rende di fatto impraticabile la notificazione individuale del ricorso.

L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami appare pertanto necessaria al fine di assicurare la piena integrazione del contraddittorio nel rispetto dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo.

In analoghe controversie relative alle procedure di accesso ai corsi universitari a numero programmato, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, quale modalità idonea a garantire la conoscibilità del giudizio da parte dei soggetti potenzialmente controinteressati.

Alla luce di quanto sopra esposto, la notificazione per pubblici proclami costituisce nel caso di specie **la modalità più idonea e proporzionata per assicurare l'integrità del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria nazionale**.

### SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio voglia:

– **autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami**, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a., nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria nazionale relativa all'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026;

– disporre che la notificazione del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti avvenga mediante **pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca**, con indicazione: dell'Autorità giudiziaria adita e del numero di registro generale del ricorso; del nominativo della ricorrente e delle Amministrazioni resistenti; del testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti; dell'indicazione che i controinteressati sono costituiti da tutti i soggetti collocati nella graduatoria unica nazionale; dell'allegazione dell'elenco nominativo dei soggetti collocati nella graduatoria stessa;– fissare i termini per l'effettuazione della pubblicazione e per il deposito della prova dell'avvenuta notificazione.

§§§

## CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio voglia:

### **In via cautelare, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.**

– accertare la sussistenza del **fumus boni iuris** in relazione ai vizi dedotti avverso gli atti impugnati, nei limiti della loro incidenza sulla posizione individuale della ricorrente;

– accertare la sussistenza del **periculum in mora**, derivante dalla perdita irreversibile dell'anno accademico 2025/2026 e dalla compromissione del diritto allo studio costituzionalmente garantito dall'art. 34 Cost.;

– disporre, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, **l'ammissione con riserva** della ricorrente al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, **anche in sovrannumero e senza sospensione generalizzata** della graduatoria nazionale e della procedura selettiva, quale misura cautelare individuale **strumentale alla tutela della posizione della ricorrente** e al riesame della sua collocazione nella graduatoria nazionale, ovvero adottare ogni altra misura ritenuta idonea a preservarne la posizione giuridica nelle more della decisione di merito.

### **Nel merito**

– accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati nei limiti dell'interesse individuale della ricorrente, nella parte in cui hanno inciso sulla sua posizione nella graduatoria nazionale, con conseguente: riesame del punteggio conseguito nelle prove; rideterminazione della posizione della ricorrente nella graduatoria nazionale; adozione dei provvedimenti necessari alla sua ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, anche in sovrannumero.

### **Questione di legittimità costituzionale**

– **ove ritenuto necessario ai fini della decisione**, sollevare questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 134 Cost. e dell'art. 23 della legge n. 87/1953, **dell'art. 2, comma 2, lettere c) e d), della legge 14 marzo 2025, n. 26, nonché dell'art. 3, comma 2, dell'art. 4, commi 3 e 4, dell'art. 5, commi 1 e 2 e dell'art. 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71**, nella parte in cui disciplinano il meccanismo del c.d. “semestre filtro” e la selezione mediante graduatoria nazionale, **per contrasto con gli artt. 3, 33, 34, 76 e 97 della Costituzione**, con conseguente rimessione della questione alla Corte costituzionale.

### **Ai sensi dell'art. 116 c.p.a.**

– accertare l'illegittimità del **silenzio serbato dalle Amministrazioni intime** sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 24.02.2026;

– ordinare alle Amministrazioni resistenti l'**ostensione integrale** della documentazione richiesta, ivi inclusi elaborati, moduli risposta, griglie di correzione, verbali, dataset, log informatici, criteri di calcolo, algoritmi e tracciamenti di piattaforma in formato nativo;

– con nomina, ove occorra, di **commissario ad acta**, nonché con ordine di esibizione anche ai sensi dell'art. 63 c.p.a.

**In ogni caso**

– con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi.

Con espressa riserva di proporre **motivi aggiunti** all'esito dell'ostensione degli atti e della documentazione richiesta.

Con osservanza.

Si dichiara che il presente ricorso è ordinario e pertanto è dovuto il contributo ordinario pari ad Euro 650,00. Si depositano in copia i documenti in narrativa indicati.

Terni, li 9.03.2026

Avv. Romina Pitoni